

**STATUTO
DEL COMUNE DI PONTEY**

*Pubblicato sul 1°supplemento ordinario al bollettino ufficiale regionale n. 51 del 26.11.2002.
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 05 del 01.07.2002.*

INDICE

**TITOLO I
DISPOSIZIONIGENERALI**

- art. 1** - Fonti
- art. 2** – Principi fondamentali
- art. 3** - Finalità
- art. 4** - Programmazione e cooperazione
- art. 5** - Territorio
- art. 6** - Sede
- art. 7** - Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
- art. 8** - Lingua francese e franco-provenzale
- art. 9** - Toponomastica

**TITOLO I
ORGANI DI GOVERNO**

- art. 10** - Organi
- art. 11** - Consiglio comunale
- art. 12** - Competenze
- art. 13** – Adunanze e convocazioni
- art. 14** - Funzionamento
- art. 15** - Consiglieri
- art. 16** - Diritti e doveri
- art. 17** - Gruppi consiliari
- art. 18** - Commissioni consiliari
- art. 19** - Nomina della giunta
- art. 20** - Giunta comunale
- art. 21** – Competenze
- art. 22** - Composizione
- art. 23** - Funzionamento
- art. 24** - Sindaco
- art. 25** - Competenze amministrative
- art. 26** - Competenze di vigilanza
- art. 27** - Ordinanze
- art. 28** - Vicesindaco
- art. 29** - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione del sindaco o del vicesindaco
- art. 30** - Delegati del sindaco

**TITOLO III
ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

- art. 31** - Segretario comunale
- art. 32** - Competenze gestionali del segretario, e dei responsabili di servizi

- art. 33** - Competenze consultive del Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi
- art. 34** – Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del Segretario Comunale
- art. 35** - Competenze di legalità e garanzia del Segretario Comunale
- art. 36** - Organizzazione degli uffici e del personale
- art. 37** - Struttura degli uffici
- art. 38** - Personale
- art. 39** - Albo pretorio

TITOLO IV SERVIZI

- art. 40** - Forme di gestione

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO- CONTABILE

- Art. 41** Principi

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

- art. 42** - Cooperazione
- art. 43** - Comunità montane
- art. 44** - Consorzerie

TITOLO VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

- art. 45** - Partecipazione popolare
- art. 46** - Assemblee consultive
- art. 47** - Interventi nei procedimenti
- art. 48** - Istanze
- art. 49** - Petizioni
- art. 50** - Proposte
- art. 51** - Associazioni
- art. 52** Partecipazione a commissioni
- art. 53** Referendum
- art. 54** Effetti dei referendum propositivi e consultivi
- art. 55** - Accesso
- art. 56** - Informazione

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

- art. 57** Statuto e sue modifiche
- art. 58** Regolamenti

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

- art. 59** Norme transitorie
- art. 60** -Norme finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 Fonti

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla l.r. 07.12.1998 n. 54, applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 cost., della l. cost. 26.02.1948 n. 4 e della l. cost. 23.09.1993 n.2.

art. 2 Principi fondamentali

- 1 La comunità di PONTEY, organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti od i poteri di cui al presente statuto.
3. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario e della comunità montana rispetto a quello comunale.
5. Il comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
6. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
7. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, l'unité des communes valdôtaines du mont cervin e gli altri comuni.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
9. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.
10. Il comune dispone, sia mediante risorse proprie sia attraverso trasferimenti regionali e statali, dei mezzi economici necessari per l'adempimento delle funzioni ad esso riconosciute o delegate dalle leggi regionali o nazionali.
11. Il comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
12. I rapporti tra il comune, gli altri comuni, la comunità montana e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.
13. Il Comune assicura condizioni di parità tra uomo e donna e garantisce la presenza di entrambi i generi negli organi collegiali non elettivi del Comune.

art. 3 Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.
2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.

3. La sfera di governo del comune è costituita dall'ambito territoriale dei suoi interessi.

4. Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;

e) la tutela e lo sviluppo delle consorzierie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorzierie alle esigenze delle comunità titolari;

f) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;

g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini, con l'unité des communes valdôtaines du mont cervin e con la regione;

h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.

i) la collaborazione con il locale consorzio di miglioramento fondiario.

5. Il comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

art. 4

Programmazione e cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, dell', della regione, dello stato, dell'unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n.

439.

2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con l'unité des communes valdôtaines du mont cervin e con la regione sono informati ai principi di sussidiarietà,

cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal comune.

4. Il comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello stato, delle altre regioni, dell'unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.

5. Agli effetti della l.r. 07.12.1998 n. 54 la regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

art. 5

Territorio

1. Il territorio del comune si estende per kmq. 15,97 e confina con i comuni di CHÂTILLON, CHAMBAVE, SAINT DENIS, CHAMPDEPRAZ.

Art. 6 Sede

1. Il civico palazzo, sede del comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in fraz. Lassolaz n.19, che è il capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio.

art. 7 Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome PONTEY nonché con lo stemma comunale
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata
3. La descrizione ed il bozzetto dello stemma e del gonfalone sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
4. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.
5. La fascia tricolore del sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta e della Repubblica Italiana
6. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

art. 8 Lingua francese e franco-provenzale

1. Nel comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del franco-provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
5. Gli interventi in franco-provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del segretario o di un membro del consiglio.

art. 9 Toponomastica

1. Il nome del comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Può essere costituita una apposita commissione con funzioni consultive in materia.
3. Il regolamento determina l'organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione nonché le modalità per provvedere alle proposte di adeguamento delle denominazioni menzionate.

TITOLO II ORGANI D'GOVERNO

art. 10 Organi

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta ed il sindaco.

Art. 11

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo del comune.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
4. Il sindaco presiede il consiglio.
5. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
6. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
7. Il consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari, costituite con criterio proporzionale.

art. 12

Competenze

1. Oltre alle competenze attribuitegli dalla l.r. 07.12.1998 n. 54, il consiglio in particolare ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell'art. 21 c. 1 l.r. 07.12.1998 n. 54:
statuto dell'ente e delle associazioni dei comuni di cui l'ente faccia parte;
regolamento del consiglio;
bilancio preventivo e relative variazioni;
rendiconto;
costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della l.r. 07.12.1998 n. 54;
istituzione e ordinamento dei tributi;
adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
2. Il consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dal reg. 03.02.1999 n. 1, dalla l.r. 09.02.1995 n. 4 in materia di sua costituzione e dalla legge regionale 5 agosto 2014 n.6.
3. Il consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1 e nel comma 2:
 - a) i regolamenti comunali;
 - b) i piani, i programmi di opere pubbliche, i programmi, le loro variazioni e deroghe, ed i pareri da rendere in tali materie ed i progetti preliminari;
 - c) le proposte da presentare alla regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
 - d) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - e) la disciplina dello stato giuridico del personale, le piante organiche e le relative variazioni
 - f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - g) la partecipazione a società di capitali;
 - h) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del consiglio;
 - i) la determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari, non previsti in atti fondamentali del consiglio;
 - k) l'individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113 l.r. 07.12.1998 n. 54;
 - l) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
 - n) la nomina del rappresentante del comune presso l'assemblea del consorzio BIM;
 - o) elezione del Sindaco e della Giunta, su proposta del Sindaco, ivi compreso il Vice Sindaco;
 - p) gli statuti delle aziende speciali;
 - q) la determinazione dei criteri generali per la determinazione delle aliquote e delle detrazioni tributarie;
 - r) i pareri sugli statuti delle consorzierie;

art. 13
Adunanze e convocazioni

1. L'attività del consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.
3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta. In caso di urgenza l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su richiesta del sindaco, di un terzo dei consiglieri o del 20% degli elettori.
6. Nel caso in cui un terzo dei consiglieri assegnati o un terzo degli elettori lo richiedano, con istanza motivata, il sindaco deve riunire il consiglio entro venti giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria comunale, inserendo nell'ordine del giorno l'argomento di cui all'istanza.

Art. 14
Funzionamento

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio.
2. Il regolamento interno stabilisce:
 - la costituzione dei gruppi consiliari;
 - le modalità di convocazione del consiglio comunale;
 - le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
 - l'organizzazione dei lavori;
 - la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
- in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
3. In ogni caso nel corso delle sedute del consiglio si osserva il disposto dell'art. 8 comma 3, 4 e 5.
4. Il consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti del consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5. Per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
7. In seconda convocazione le deliberazioni del consiglio sono valide purché intervenga almeno un terzo dei componenti del consiglio.
8. Il sindaco presiede le adunanze del consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il vicesindaco. In caso di assenza o di impedimento anche del vicesindaco ne fa le veci l'assessore delegato.
9. Il sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

art. 15
Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

Art. 16
Diritti e doveri

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
4. Il sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno 24 ore prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse.

Art. 17
Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, giusta il regolamento, e ne danno apposita comunicazione al sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capogruppo..
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

art. 18
Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri.
2. Le commissioni esprimono, a richiesta della giunta, del sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del consiglio comunale.
3. Le commissioni permanenti in particolare favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell'attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal consiglio, dalla giunta, dal sindaco o dall'assessore competente per materia, esprimendo su di esse un parere preliminare non vincolante.
4. Le commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l'elaborazione di statuti e regolamenti. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.

art. 19
Nomina della giunta

1. La giunta, ad eccezione del Sindaco e del Vicesindaco, dopo la proclamazione degli eletti, è nominata in base alla legge, dal Consiglio, che approva gli indirizzi generali di governo.
2. Con l'atto di nomina, viene definito il numero di assessori nel rispetto delle norme di legge nel tempo vigenti.

art. 20
Giunta comunale

1. La giunta è l'organo esecutivo e di governo del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

Art. 21 Competenze

1. La giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.
2. La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale, degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
3. La giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonché dallo statuto.
4. In particolare, la giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b) propone gli atti di competenza del consiglio;
 - c) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e di tutti i provvedimenti che comportano autorizzazioni di spesa;
 - d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento;
 - f) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni ed avvia le procedure per gli appalti;
 - g) provvede alla nomina dei componenti della commissione di gara;
 - h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
 - i) esercita funzioni delegate dallo stato o dalla regione;
 - j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - k) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
 - l) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale.
 - m) nomina la commissione edilizia;
 - n) determina le tariffe dei servizi e le aliquote tributarie sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;

art. 22 Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede, dal vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da un numero di assessori definito in forza di legge, scelti tra i consiglieri comunali. Qualora le disposizioni normative nel tempo vigenti prevedano la possibilità di nominare ulteriori assessori, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, l'atto di nomina dovrà essere corredato da specifica attestazione di invarianza della spesa rilasciata dall'organo di revisione economico-finanziaria. In caso di assenza od impedimento del sindaco presiede il vicesindaco.
- 1bis. Nel periodo di durata in carica, il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, può variare il numero degli assessori, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Il consiglio comunale, su proposta motivata del sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.
3. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal consiglio, su proposta motivata del sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il consiglio, su proposta del sindaco, con votazione espressa ed a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, entro trenta giorni dalla vacanza.
4. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.
5. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.
6. Nel rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna, nella giunta devono essere rappresentati entrambi i generi.

art. 23 Funzionamento

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi la giunta è presieduta da un assessore delegato dal sindaco.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della giunta.
5. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
6. La giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.

art. 24

Sindaco

1. Il sindaco è eletto dal Consiglio Comunale., tra i propri componenti, nella prima seduta successiva alle elezioni comunali, subito dopo la convalida degli eletti, o dalla data in cui si è verificata la vacanza, sulla base della normativa vigente.
2. Assume le proprie funzioni, all'atto della sua elezione, e presta giuramento davanti al Consiglio Comunale nella stessa seduta in cui viene eletto, pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico."
3. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Il sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. La legge regionale disciplina, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 25

Competenze amministrative

1. Il sindaco esercita le seguenti competenze:
 - rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
 - presiede il consiglio e la giunta comunale; coordina l'attività dei singoli assessori; può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
 - nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
 - sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
 - nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;

promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;

convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;

adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;

rilascia autorizzazioni di polizia amministrativa e le autorizzazioni commerciali non rilasciate dal SUEL;

emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;

propone al consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;

provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 48, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune;

partecipa al consiglio permanente degli enti locali.

2. Le attribuzioni del sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.

3. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

art. 26

Competenze di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:

acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;

compie atti conservativi dei diritti del comune;

può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni con partecipazione azionaria prevalente dell'ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;

promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società con partecipazione azionaria prevalente del comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 27

Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.

art. 28 **Vicesindaco**

1. Il vicesindaco è eletto dal Consiglio Comunale, tra i propri componenti, nella prima seduta successiva alle elezioni comunali, subito dopo la convalida degli eletti, sulla base della normativa vigente.
2. Il vicesindaco supplisce il sindaco nel caso di sua assenza od impedimento temporaneo.
3. Il sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al vicesindaco.

Art. 29 **Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del sindaco o del vicesindaco.**

1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del sindaco o del vicesindaco si applica la legge regionale.

art. 30 **Delegati del sindaco**

1. Il sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il sindaco può revocare o modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
4. Le deleghe e le eventuali revoche o modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al consiglio.

TITOLO III **ATTIVITA E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

art. 31 **Segretario comunale**

1. Il comune ha un Segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione Autonoma Valle D'Aosta, iscritto in apposito albo Regionale.
2. Il Segretario costituisce il momento di sintesi, coordinamento e direzione dell'attività di gestione degli uffici e dei servizi.
3. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.
5. IL Segretario roga i contratti nei quali l'ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale;

art. 32

Competenze gestionali del segretario, degli altri dirigenti e dei responsabili di servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle determinazioni della giunta nonché delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente, con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
2. Al segretario comunale ed ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna inerenti le assegnazioni non attribuite annualmente dalla giunta ed individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

art. 33

Competenze consultive del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi

1. Il segretario comunale ed i responsabili di servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne, formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al consiglio, alla giunta, al sindaco.
2. Il segretario comunale e i responsabili dei servizi, inoltre, esprimono, su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta e nei limiti delle proprie competenze, il parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili di procedimento;
3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e della Giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile nonché, qualora l'atto comporti impegno di spesa, l'attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.
4. Il segretario comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.

art. 34

Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del Segretario Comunale

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

art. 35

Competenze di legalità e garanzia

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici dei servizi.
2. Attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti del comune.

art. 36

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del comune è attuata tramite un'attività di programmazione e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi;
 - c) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione tra uffici;

e) favorire l'avvicinamento del cittadino alla p.a. attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.

2 Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

3 Il comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1.

4 Con il regolamento di cui al comma precedente vengono stabiliti i criteri e le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi ai responsabili.

art. 37 **Struttura degli uffici**

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del comune secondo il regolamento, è articolata in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.

art. 38 **Personale**

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

art. 39 **Albo pretorio**

1. E' istituito presso il sito informatico del Comune di Pontey uno spazio da destinare ad albo pretorio on line per la pubblicazione, degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.

3. Il segretario comunale, od un suo delegato, cura e sovrintende alla pubblicazione degli atti all'albo pretorio on line avvalendosi di un dipendente del Comune ne certifica, su attestazione di questo, l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO IV **SERVIZI**

art. 40 **Forme di gestione**

1. Il comune, nell'ambito delle sue competenze e nell'interesse della comunità locale, provvede alla gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività dirette a realizzare fini di rilevanza sociale nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile della popolazione;

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata dal consiglio comunale anche sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.

3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTABILE

art. 41 Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 42 Cooperazione

1. L'attività del comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

art. 43 Unité des omune valdôtaines

1. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, può delegare all'unité des communes valdôtaines l'esercizio delle funzioni del comune che riguardino ambiti locali da esercitarsi in modo associato, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti e delle funzioni, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle specifiche condizioni socio-territoriali.
2. Il comune si riserva poteri di indirizzo, di impulso, di vigilanza e di controllo, disciplinati dalle convenzioni previste dall'art. 86 l.r. 27.12.1989 n. 54, sulle materie delegate.
3. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolate da convenzioni, che stabiliscono anche le modalità del trasferimento del personale, tra il comune e la comunità montana.
4. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso l'unité des communes valdôtaines, il comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di tali funzioni.

art. 44 Consorterie

1. Il comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.
2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'art. 12 l.r. 5.4.1973 n. 14.
3. In tale caso il consiglio comunale provvede all'amministrazione della consorteria mediante proprie deliberazioni mentre il sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.

4. La giunta comunale esprime i pareri previsti dall'art. 1 della l.r. 5.4.1973 n. 14.
5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Il consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel comune.

TITOLO VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

art. 45 Partecipazione popolare

1. Il comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative, al fine di assicurarne il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
2. Il comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi, anche in chiave preventiva, mediante regolamenti.
3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
4. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali del comune sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.
5. Il comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.
6. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.

art. 46 Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal sindaco, su proposta di un terzo dei consiglieri o del 20 % degli elettori, entro quarantacinque giorni.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono provvedere alla relativa convocazione.

art. 47 Interventi nei procedimenti

1. L'azione del comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti comunali.
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.

Art. 48 **Istanze**

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorterie e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

art. 49 **Petizioni**

1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione della petizione.

Art. 50 **Proposte**

1. Il 20 % dell'elettorato può presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte al primo firmatario della proposta.

Art. 51 **Associazioni**

1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Il consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.
3. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del comune.

art. 52 **Partecipazione a commissioni**

1. Le commissioni consiliari, su richiesta, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del consiglio.

art. 53
Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materie indicate nel comma 3.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di tre referendum all'anno.
4. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla giunta comunale;
 - b) dal 50 % più uno dei consiglieri comunali;
 - c) dal 40% del corpo elettorale.
5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal consiglio, previo parere espresso dal Segretario Comunale. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
8. I risultati verranno proclamati dal sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
9. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.
10. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della giunta e del consiglio, con le limitazioni previste al comma 3.
11. I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti. 12. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del comune e nel bollettino ufficiale della regione.

Art. 54
Effetti dei referendum propositivi e consultivi

1. Qualora i referendum propositivi e consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco il consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum propositivi e consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

Art. 55
Accesso

1. Al fine di rendere effettiva la loro partecipazione all'attività dell'amministrazione, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

Art. 56
Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dall'articolo precedente.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.
4. La giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure nonché all'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

art. 57 Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 30 % degli elettori per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 50, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 53 e 54.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo la legge regionale.
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 58 Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere_ ed ai cittadini ai sensi dell'art. 50
4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 53 e 54.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono pubblicati nell'albo comunale sia dopo l'adozione da parte del consiglio sia, per quindici giorni, dopo la loro entrata in vigore.
7. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 Norme transitorie

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio digitale del Comune.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 60 Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.